ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA RISCATTO

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e sgg. del codice civile, l'Associazione Culturale "Associazione Fotografica Riscatto". L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Via della Stazione n.288 - 04100 Latina Scalo (LT), e potrà avere sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all'estero.

L'eventuale variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea dei soci.

ART. 3 - SCOPI

L'associazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi: divulgare presso la comunità sociale, attraverso contatti tra persone enti e associazioni, la conoscenza, gli aspetti culturali e le tecniche della fotografia e delle arti visive, attraverso l'organizzazione e la promozione, anche presso terzi, di corsi, workshop, concorsi, stage, convegni, uscite fotografiche, mostre, spettacoli e festival. Potranno essere utilizzate anche produzioni editoriali e multimediali in genere.

Nei limiti consentiti dalla legge l'associazione potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. L'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati. I singoli soci possono, se necessario all'attuazione degli obiettivi, stipulare contratti di lavoro con l'Associazione o essere assunti come dipendenti oppure ricevere retribuzioni per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di liberi professionisti.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori sono quei soci maggiorenni che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
 sono tenuti al pagamento delle quote associative e hanno diritto al voto;
- soci ordinari sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione, presentando domanda di adesione; contestualmente alla domanda devono versare la relativa quota associativa e provvedono successivamente al pagamento dei

contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo; hanno diritto al voto;

• soci junior - sono i minorenni che si iscrivono all'associazione previa domanda presentata da un loro tutore legale. Il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, contestualmente alla domanda devono versare la relativa quota associativa e provvedono successivamente al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggior età.

Per tutte le categorie di socio è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera. Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego all'ammissione di un socio deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo e motivato per iscritto al candidato, consentendo facoltà di replica.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote contributive straordinarie richieste in relazione alle attività dell'Associazione. La quota di iscrizione vale e copre il versamento della quota annua per l'anno in cui viene effettuata. La quota associativa, stabilita in euro 15,00 per il primo anno, deve essere pagata entro il mese di novembre di ogni anno. La qualità di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi sono non rivalutabili e intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto:

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- di esercitare i propri diritti di voto secondo i limiti previsti dallo statuto;
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere:

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di versare regolarmente la quota e i contributi associativi.

Gli associati che non abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale perdono tutti i loro diritti, inclusi i diritti di voto attivi e passivi, fintanto che non provvedano al pagamento della suddetta quota sociale.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per decesso, recesso o esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, la propria decisione per iscritto agli amministratori con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso. Il recesso acquista efficacia alla naturale scadenza dell'anno associativo nel quale è stato comunicato. Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. Il socio è escluso dall'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo in caso di:

- ingiustificata mancata partecipazione alla vita dell'Associazione;
- comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Statuto;
- inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- comportamenti lesivi del decoro o del buon nome dell'Associazione e dei singoli Associati;
- utilizzo indebito del nome dell'Associazione per svolgere attività professionale a titolo oneroso e in generale per svolgere attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- mancato pagamento, per più di due volte consecutive, del contributo associativo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;
- proventi di eventuali iniziative culturali;
- donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali. Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il presidente ed il vice presidente;
- il segretario;
- il consiglio direttivo;
- il tesoriere.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 Dicembre per approvare il bilancio di esercizio. Compete all'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo, sull'andamento economico dell'associazione;
- la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- le azioni di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 22 del codice civile;
- l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 24 c. 3 del codice civile;
- gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea dev'essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti gli associati maggiorenni di qualunque categoria, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni socio può avere al massimo 2 deleghe.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal presidente dell'assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 16 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni dell'assemblea saranno annullate o sospese ai sensi dell'art. 23 del codice civile.

ART. 17 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Quando l'oggetto della delibera è la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, le decisioni nella prima convocazione dell'assemblea devono essere prese a maggioranza dei presenti che devono essere almeno i tre quarti degli associati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti ai sensi dell'art.21 c. 3 del codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea saranno annullate o sospese ai sensi dell'art. 23 del codice civile.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri proporzionale al numero di soci.

Tale proporzionalità è fissata in:

- n° 5 membri fino a 100 soci;
- n° 7 membri da 101 a 200 soci;
- n° 9 membri oltre i 200 soci.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati. Il consiglio direttivo rimane in carica per 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, la sua carica verrà ricoperta da un altro consigliere fino alla prima assemblea dei soci che nominerà il nuovo consigliere. Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 22 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente. Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 24 - VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

ART. 25 - TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 26 - SEGRETARIO

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un segretario con le mansioni di assistere il presidente, svolgere tutte le mansioni di segreteria tra cui la comunicazione ai soci e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 27 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 28 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile o è stato raggiunto o per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità. Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 30 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.